563/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **79962** del registro di Segreteria, proposto da **XX,** nato a OMISSIS I(OMISSIS), in data OMISSIS (C.F. OMISSIS), residente a OMISSIS (OMISSIS) in OMISSIS ed elettivamente domiciliato in Palermo, nella via Pietro Scaglione n.20/A presso lo studio professionale dell'Avv. Santino Spina (C.F. SPNSTN87L07G273I) del Foro di Palermo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo di posta elettronica certificata: santinospina@pecavvpa.it ovvero al seguente numero di fax: 091/204869

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587) in persona del Presidente pro tempore, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21.

Visto il decreto presidenziale del 20 aprile 2023, n. 439 di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi, nell'udienza pubblica del 11 dicembre 2024 il delegato del difensore della parte ricorrente. Nessuno è comparso per l'INPS.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex militare, ne ha chiesto la rideterminazione con attribuzione dei benefici previsti dall'art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973 (rideterminazione della quota di pensione retributiva con la aliquota di rendimento al 44%, con ogni conseguenza di legge), oltre rivalutazione ed interessi.

In particolare, nel caso di specie, nella propria qualità di ex carabiniere, ha dedotto di avere maturato al 31/12/1995 16 anni e 2 mesi di servizio utili rivendicando, all'esito, l'applicazione del predetto articolo 54 D.P.R. 1092/1973.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. L'INPS pur ritualmente destinatario della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza non si è costituito in giudizio.

3. Nel corso dell'udienza pubblica del 11 dicembre 2024 il delegato del difensore del ricorrente ha richiamato il ricorso e le relative conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che seppur destinatario della notifica del ricorso e pedissequo provvedimento di udienza (ritualmente effettuata dal ricorrente

a mezzo pec in data 25.03.2024) non si è costituito in giudizio.

2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.

Come noto le Sezioni riunite, con due pronunce successive, hanno precisato che la spettanza del beneficio di cui all'art. 54 d.P.R. 1092 del 1973 è collegata al possesso di due requisiti:

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1) la cessazione dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni;

2) la presenza, al 31 dicembre 1995, di un'anzianità di servizio (anche inferiore a 15 anni):

2.1. la sentenza n. 1/2021/QM ha riconosciuto il beneficio al personale con anzianità compresa tra i 15 e i 18 anni;

2.2. la successiva sentenza 12/2021/QM ha chiarito che il beneficio debba spettare anche a coloro che presentavano al 31 dicembre 1995 un'anzianità di servizio inferiore a 15 anni.

2.3. Entrambe le sentenze hanno precisato che il beneficio deve essere liquidato nella misura del 2,44% per ciascun anno di anzianità di servizio maturato sino al 31 dicembre 1995.

C. conti, sez. riun., 1/2021/QM: "*La "quota retributiva "della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre*

1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. Conseguentemente: l'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni".

C conti., sez. riun. 9 settembre 2021, n. 12/QM: "*La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile*".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Anche l'INPS, fornendo indirizzi agli uffici periferici al fine di riliquidare i trattamenti pensionistici in godimento, si è adeguato ai nuovi principi ermeneutici con le circolari n. 107 e 199 del 2021.

Sussiste, quindi, il diritto alla riliquidazione della pensione secondo i principi esposti dalle menzionate pronunce delle Sezioni riunite.

3. Alle somme devono essere aggiunti interessi e rivalutazione monetaria (art. 167, comma 3, c.g.c. – senza cumulo – rivalutazione spettante solo se e per la parte che sopravanzi gli interessi legali).

4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 1.000,00, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari e poste a carico dell'Istituto resistente.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara diritto di parte ricorrente - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 2,44% ai fini del calcolo della base pensionabile con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, oltre accessori nei termini di cui in motivazione;
- condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.000,00 con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.

Così deciso nella camera di consiglio del 11 dicembre 2024.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.12.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
12.12.2024 13:19:09
GMT+02:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.